

Regolamento iscrizione nell'elenco "Soci Sostenitori" Ferpi

Premessa: si ricorda quanto espressamente indicato in merito all'elenco "Soci Sostenitori" dall'articolo 2 nello Statuto Ferpi.

"A domanda vengono iscritti in uno specifico elenco i "Soci Sostenitori" le persone giuridiche – le imprese o enti, fondazioni ed associazioni – che desiderano esprimere adesione e sostegno al perseguimento degli scopi della Federazione indicate nei comma c) e d) dell'articolo 2 dello Statuto Ferpi.

c) promuovere e valorizzare l'identificazione specifica delle attività professionali di Relazioni Pubbliche anche attraverso il riconoscimento pubblico della professione e della associazione, nonché con la disciplina delle condizioni di esercizio delle attività professionali di Relazioni Pubbliche e l'impegno degli iscritti alla Federazione nella sua applicazione;

d) promuovere programmi utili ad elevare ed ad approfondire la conoscenza delle attività professionali di Relazioni Pubbliche sul piano culturale, etico e tecnico nel contesto socio-economico".

I "Soci Sostenitori" provvedono a tal fine al versamento di una quota a sostegno delle attività Ferpi e mantengono tale qualifica ed il correlativo obbligo fino a rinuncia.

Le modalità che regolano l'ammissione dei "Soci Sostenitori" vengono determinate con apposito regolamento da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

I "Soci Sostenitori" non possiedono il diritto di voto ed i loro rappresentanti non possono essere eletti come componenti di organi associativi a livello nazionale o regionale".

Regolamento

I "Soci Sostenitori" hanno un ruolo di supporto ad alcune attività di carattere istituzionale proprie di Ferpi come associazione professionale iscritta negli elenchi presso il Ministero della Giustizia ed il Ministero dello Sviluppo Economico tra le associazioni professionali non regolamentate.

Ne consegue che l'iscrizione nell'elenco dei "Soci Sostenitori" deriva dalla presentazione di una domanda su cui il Consiglio Direttivo Nazionale è tenuto a deliberare l'ammissione; gli

adempimenti necessari vengono assicurati dal Segretario Generale cui compete la gestione degli elenchi dei Soci nelle loro differenti articolazioni.

La domanda di iscrizione nell'elenco dei "Soci Sostenitori" di cui ai quattro ultimi capoversi dell'articolo 3 dello Statuto deve essere sottoscritta dal rappresentante legale della persona giuridica – Impresa, Ente, Fondazione o Associazione.

Alla domanda di iscrizione nell'elenco dei "Soci Sostenitori" viene unita la documentazione relativa all'avvenuto versamento della quota associativa riferita all'anno in cui viene presentata la domanda ed ad un acconto di pari importo per la quota riferita all'anno immediatamente successivo.

La quota associativa annuale viene deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Tesoriere contestualmente alle delibere relative alle quote associative dovute dagli iscritti negli elenchi dei "Soci Professionisti qualificati" dei "Soci Professionisti", dei "Soci Associati" e della "Sezione Studenti".

2.1 Il "Socio Sostenitore" – Impresa o Ente, Fondazione o Associazione – ed i suoi rappresentanti, hanno facoltà di partecipare alle attività associative promosse dalla Ferpi nonché dalle sue Sezioni Regionali o Territoriali.

2.2 Il "Socio Sostenitore" ed i suoi rappresentanti non possiedono il diritto di voto e non possono essere eletti come componenti di organi associativi a livello nazionale o regionale.

2.3 Il "Socio Sostenitore" ha facoltà di far partecipare una persona da lui designata di volta in volta alle riunioni di aggiornamento professionale previste dal programma di aggiornamento obbligatorio e di specializzazione professionale organizzate per gli iscritti Ferpi dalla Commissione di Aggiornamento e di Specializzazione Professionale. Tale facoltà si intende riservata alle medesime condizioni previste per gli iscritti Ferpi nell'elenco dei "Soci Professionisti" e nell'elenco dei "Soci Associati".

2.4 Il "Socio Sostenitore" ha facoltà di evidenziare in tutte le sue attività di comunicazione istituzionale come Impresa, Ente, Fondazione o Associazione il suo titolo e ruolo a supporto e sostegno delle attività Ferpi.

3.1 La qualifica di iscritto nell'elenco dei "Soci Sostenitori" ed il correlativo obbligo di cui al punto 1.3 del presente Regolamento, viene mantenuta sino a comunicazione scritta di rinuncia a firma del rappresentante legale dell'Impresa, Ente, Fondazione o Associazione.

3.2 La rinuncia all'iscrizione nell'elenco dei "Soci Sostenitori" deve essere accompagnata dal versamento della quota associativa deliberata per l'anno in cui viene presentata la relativa comunicazione scritta di rinuncia.

4.1 Il Segretario Generale assicura la istruttoria e la presentazione delle domande per l'iscrizione nell'elenco dei "Soci Sostenitori".

4.2 Il Segretario Generale mantiene tutti i rapporti appropriati con gli iscritti nell'elenco dei "Soci Sostenitori" al fine di garantire la migliore ed appropriata realizzazione della collaborazione e del supporto manifestato alle attività istituzionali Ferpi.